

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 31 maggio 2004.

Requisiti che devono possedere le società scientifiche e le associazioni tecnico-scientifiche delle professioni sanitarie.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto l'art. 16-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, recante disposizioni in materia di formazione continua dei professionisti sanitari;

Considerato che la richiamata disposizione prevede la definizione da parte della Commissione nazionale per la formazione continua dei requisiti per l'accreditamento delle società scientifiche che svolgono attività di formazione continua;

Considerato che il Piano sanitario nazionale 2003-2005, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 2003 nel testo risultante dall'atto di intesa Stato e conferenza unificata del 15 aprile 2003, riconosce alle Società scientifiche il ruolo di «garanti non solo della solidità delle basi scientifiche degli eventi formativi, ma anche della qualità pedagogica e della loro efficacia»;

Considerato che l'accordo tra il Ministro della salute e le regioni e le province di Trento e Bolzano sancito dalla Conferenza Stato-regioni nella seduta del 20 maggio 2004, prevede, al punto 14, che le società scientifiche possono svolgere attività di collaborazione, con la Commissione nazionale per la formazione continua e con le regioni, per l'attività di valutazione degli eventi formativi nell'ambito del programma ECM;

Considerato, altresì, che il predetto Piano sanitario nazionale 2003-2005 riconosce agli ordini, collegi e associazioni professionali il ruolo di «organismi di garanzia della aderenza della formazione agli standard europei ed internazionali»;

Considerato che le società scientifiche, analogamente alle società scientifiche di altri Paesi, hanno il prevalente scopo di promuovere il costante aggiornamento degli associati e devono, quindi, svolgere attività finalizzate ad adeguare le conoscenze professionali ed a migliorare le competenze e le abilità cliniche, tecniche e manageriali e i comportamenti degli associati stessi al progresso scientifico e tecnologico, con l'obiettivo di garantire efficacia, appropriatezza, sicurezza ed efficienza alle prestazioni sanitarie erogate;

Considerato che le società scientifiche, nel nostro sistema sanitario, sono chiamate a svolgere anche attività di collaborazione con il Ministero della salute, le regioni e le istituzioni sanitarie pubbliche per la elaborazione, diffusione e adozione delle linee guida e dei relativi percorsi diagnostici-terapeutici e la promozione dell'innovazione e della qualità dell'assistenza;

Considerato che non sono previsti dalle leggi vigenti specifici requisiti per la costituzione delle società scientifiche dell'area sanitaria, salvo quelli previsti in via generale dai capi II e III del titolo II del libro I del codice civile;

Rilevato che sono presenti in Italia numerose società scientifiche, alcune delle quali, per numero di associati, ambiti specifici di attività, finalità istituzionali e rapporti con il mondo del farmaco e dei dispositivi medici, non possono svolgere correttamente o compiutamente le proprie funzioni;

Ritenuta, pertanto, l'esigenza di definire i requisiti essenziali che le società scientifiche devono possedere per svolgere le richiamate attività con particolare riferimento all'attività formativa nell'ambito del programma l'ECM ed all'attività di collaborazione nei confronti degli organi centrali e regionali e delle istituzioni e degli organismi che operano nei vari settori di attività sanitarie;

Ritenuto, in particolare, che le società scientifiche dei medici chirurghi debbano di norma fare riferimento alle specialità mediche di cui all'art. 34 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, o alle discipline stabilite ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 19 dicembre 1997, n. 484, e successive modificazioni e che pertanto debba essere disincentivata la costituzione di società non riconducibili alle predette specialità e discipline;

Ritenuto che le società scientifiche delle professioni dei veterinari, degli odontoiatri, dei farmacisti, nonché degli psicologi, dei biologi, dei fisici e dei chimici che svolgono attività sanitaria, debbano di norma fare riferimento alle discipline e alle specializzazioni di cui al richiamato n. 484 del 1997 e successive modificazioni o a specifiche aree di esercizio professionale rilevanti per numero di addetti o per l'attività svolta;

Ritenuto, in ragione del ruolo che le società scientifiche devono svolgere nell'ambito del sistema sanitario italiano e delle implicazioni che il contributo culturale e scientifico delle stesse può comportare per lo sviluppo e la qualità delle attività sanitarie e mediche del Paese, che al riconoscimento delle stesse si debba provvedere con decreto del Ministro della salute, previa verifica del possesso dei requisiti essenziali individuati dal presente decreto;

Ritenuto di rimettere alla disciplina generale, che sarà stabilita dall'intesa fra il Ministero della salute e le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ai sensi dell'art. 8, comma 6 della legge 5 giugno 2003, n. 131, la definizione dei requisiti e delle modalità di accreditamento delle società scientifiche in qualità di provider di formazione residenziale e a distanza;

Ritenuto di estendere, per la parte compatibile, la presente disciplina anche alle associazioni tecnico-scientifiche dei professionisti sanitari delle professioni infermieristiche, tecniche, della riabilitazione e della prevenzione;

Preso atto dei criteri individuati dalla Federazione degli Ordini dei Medici chirurghi e degli odontoiatri (FNOMC e O) e dalla Federazione Italiana delle Società Medico Scientifiche (FISM);

Vista la proposta della Commissione nazionale per la formazione scientifica approvata nella seduta del 27 aprile 2004;

Decreta:

Art. 1.

1. Per poter svolgere le attività di collaborazione con le istituzioni sanitarie e le attività di aggiornamento professionale di cui in premessa, le società scientifiche dei medici-chirurghi, dei veterinari, degli odontoiatri, dei farmacisti e le associazioni tecnico-scientifiche dei professionisti sanitari delle professioni infermieristiche, tecniche, della riabilitazione e della prevenzione devono essere riconosciute con decreto del Ministero della salute.

2. Sono, altresì, riconosciute, ai fini di cui al comma 1, con decreto del Ministro della salute le società scientifiche degli psicologi, dei biologi, dei fisici e dei chimici, costituite da professionisti che svolgono in via esclusiva o prevalente attività sanitaria.

3. Per il riconoscimento ai sensi del presente decreto, le società scientifiche e le associazioni tecnico-scientifiche dei professionisti sanitari di cui ai commi 1 e 2 devono possedere i seguenti requisiti:

a) rilevanza di carattere nazionale, con organizzazione presente in almeno 12 regioni, anche mediante associazione con altra società o associazione della stessa professione, specialità o disciplina;

b) rappresentatività di almeno il 30% dei professionisti attivi nella specializzazione o disciplina o specifica area o settore di esercizio professionale;

c) atto costitutivo e statuto redatti per atto pubblico contenenti:

denominazione dell'ente, indicazioni del patrimonio e della sede;

previsione dell'ammissione, senza limitazioni, di tutti i soggetti che operano nelle varie strutture e settori di attività del servizio sanitario nazionale (aziende ospedaliere, aziende USL, aziende universitarie, IRCCS, ospedali classificati, case di cura private accreditate, ecc.) o in regime libero-professionale (non discriminazione in relazione al luogo di lavoro);

previsione dell'ammissione, senza limitazioni, di tutti i soggetti, in possesso dei requisiti previsti dallo statuto, appartenenti alla categoria professionale o al settore specialistico o disciplina dei servizi del S.S.N., che la società o l'associazione rappresenta, ovvero con attività lavorativa nel settore o nell'area interprofessionale che la società o l'associazione rappresenta (non discriminazione personale);

previsione, tra le finalità istituzionali, anche di attività di aggiornamento professionale e di formazione permanente nei confronti degli associati con programmi annuali di attività formativa ECM;

previsione, tra le finalità istituzionali, anche della collaborazione con il Ministero della salute, le regioni, le aziende sanitarie e gli altri organismi e istituzioni sanitarie pubbliche;

previsione, tra le finalità istituzionali, anche dell'elaborazione di linee guida in collaborazione con l'A-

genzia per i Servizi Sanitari Regionali (A.S.S.R.) e la F.I.S.M.; promozione di trials di studio e di ricerche scientifiche finalizzate e rapporti di collaborazione con altre società e organismi scientifici;

previsione di assenza di finalità di lucro;

previsione di non esercizio di attività imprenditoriali o partecipazione ad esse, salvo quelle necessarie per le attività di formazione continua;

previsione dell'espressa esclusione di finalità sindacali;

previsione di finanziare le attività sociali solo attraverso i contributi degli associati e/o di enti pubblici nonché di soggetti privati, con esclusione di finanziamenti che configurino conflitto di interesse con il S.S.N., anche se forniti attraverso soggetti collegati;

previsione di finanziare le attività ECM attraverso l'autofinanziamento e i contributi degli associati e/o enti pubblici e privati, ivi compresi contributi delle industrie farmaceutiche e di dispositivi medici, nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dalla Commissione nazionale per la formazione continua;

previsione di sistemi di verifica del tipo e della qualità delle attività svolte;

indicazione del procedimento per la elezione democratica degli organi con votazione a scrutinio segreto e con durata limitata nel tempo;

espressa esclusione di retribuzione delle cariche sociali;

approvazione da parte dell'assemblea degli iscritti o degli organismi statutari democraticamente eletti dei bilanci preventivi e dei consuntivi;

regolamentazione delle convocazioni dell'assemblea e degli altri organismi associativi nonché delle modalità con cui l'assemblea stessa e gli altri organismi deliberano;

norme relative all'estinzione della Società ed alla eventuale devoluzione del patrimonio.

Art. 2.

1. Le società scientifiche dei medici chirurghi debbono, di norma, fare riferimento alle specialità mediche di cui all'art. 34 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, o alle discipline stabilite ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 19 dicembre 1997, n. 484, e successive modificazioni, o a specifiche aree di esercizio professionale rilevanti per numero di addetti o per l'attività svolta.

2. Le società scientifiche dei veterinari, degli odontoiatri, dei farmacisti, nonché degli psicologi, dei biologi, dei fisici e dei chimici che svolgono attività sanitaria, debbono, di norma, fare riferimento, alle discipline e alle specializzazioni di cui al richiamato decreto del Presidente della Repubblica n. 484 del 1997 e successive modificazioni o a specifiche aree di esercizio professionale rilevanti per numero di addetti o per l'attività svolta.

3. Le associazioni tecnico-scientifiche dei professionisti sanitari delle professioni infermieristiche, tecniche della riabilitazione e della prevenzione debbono, di norma, fare riferimento, a specifiche aree di esercizio professionale rilevanti per numero di addetti o per l'attività svolta.

4. Salvo che per le società scientifiche e le associazioni tecnico-scientifiche intercategoriale e/o interdisciplinari, a ciascuna società o associazione possono essere ammessi esclusivamente gli appartenenti alla specifica categoria professionale ovvero i professionisti che esercitano, anche se non in via esclusiva, la specifica attività che la società o l'associazione rappresenta.

5. La denominazione della società scientifica e dell'Associazione tecnico-scientifica deve riportare la specializzazione o la disciplina o il settore di attività specifico. In caso di associazione con altra società scientifica o associazione tecnico-scientifica la denominazione deve riportare anche la società o l'associazione associata.

Art. 3.

1. Le società scientifiche e le associazioni tecnico-scientifiche non possono avere come fine istituzionale la tutela sindacale degli associati o, comunque, svolgere, né direttamente né indirettamente, attività sindacale.

Art. 4.

1. Limitatamente al primo anno di applicazione della presente disciplina possono essere riconosciute società scientifiche ed associazioni tecnico-scientifiche carenti di alcuni dei requisiti di cui al comma 3 dell'art. 1. Il decreto di riconoscimento stabilisce il periodo di tempo entro il quale la società scientifica o l'associazione tecnico-scientifica si deve adeguare ai requisiti prescritti.

Art. 5.

1. Le società scientifiche e le associazioni tecnico-scientifiche per poter essere accreditate come provider ai fini del programma ECM devono essere preventivamente riconosciute ai sensi del presente decreto e devono essere in possesso dei requisiti per l'accredimento che saranno stabiliti dall'intesa fra il Ministero della salute e le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ai sensi dell'art. 8, comma 6 della legge 5 giugno 2003, n. 131.

2. Le società scientifiche e le associazioni tecnico-scientifiche per poter svolgere attività di collaborazione con il Ministero della salute e gli organismi e istituzioni sanitarie devono essere preventivamente riconosciute ai sensi del presente decreto.

Art. 6.

1. Per essere riconosciute ai sensi del presente decreto, le società scientifiche e le associazioni tecnico-scientifiche devono produrre istanza al Ministero della

salute - Dipartimento della qualità - Direzione generale delle risorse umane e delle professioni sanitarie, con allegata idonea documentazione sul possesso dei requisiti di cui all'art. 1. Le domande delle società medico-scientifiche sono trasmesse tramite la FISM, che provvede all'istruttoria preventiva.

2. All'accertamento della rappresentatività dei professionisti attivi nella specializzazione o disciplina o specifica area di esercizio professionale provvede l'ordine o collegio professionale, d'intesa con il Ministero della salute, e, per le categorie prive di ordine o collegio, il Ministero della salute.

3. Il Ministero provvede sulla domanda, previa acquisizione del parere di una commissione costituita con decreto del Ministro della salute con la partecipazione di rappresentanti delle regioni, degli ordini e collegi professionali e delle associazioni professionali delle professioni tecniche, della riabilitazione e della prevenzione, nonché della FISM.

4. Il riconoscimento viene annotato in un apposito registro tenuto presso la Direzione generale delle risorse umane e delle professioni sanitarie, che esercita la vigilanza e la periodica verifica dei requisiti.

5. Le società scientifiche e le associazioni tecnico-scientifiche già esistenti devono chiedere il riconoscimento entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. La presentazione della domanda di riconoscimento entro il termine predetto consente la prosecuzione delle attività di cui all'art. 5 fino alla definizione della domanda.

Art. 7.

1. Il venir meno di uno o più requisiti di cui all'art. 1 o il mancato adeguamento alle prescrizioni di cui all'art. 3 entro i termini stabiliti determina la revoca del riconoscimento.

2. La revoca è disposta con decreto del Ministro della salute, sentita Commissione di cui all'art. 6 del provvedimento viene presa nota nel registro di cui al comma 4 dell'art. 6, trascorsi trenta giorni dalla sua comunicazione alla società o associazione interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 maggio 2004

Il Ministro: SIRCHIA

04A06700